



COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA

Via Albenga n. 46 – 17038 VILLANOVA D'ALBENGA (SV)
Tel.: +39 (0) 182 58.29.13 / 58.22.41 – Fax +39 (0) 182 58.25.14
Web: www.comune.villanovadalbenga.sv.it
E-mail: villanovadalbenga@legalmail.it - protocollo@comunevillanovadalbenga.it
P.IVA – C.F.: 00297750093

DETERMINAZIONE AREA CONTABILE N. 319 DEL 22/07/2024 REG.GEN. N. 43 DEL 22/07/2024

OGGETTO:

Approvazione ruolo ordinario TARI anno 2024. Accertamento di entrata.

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno ventidue nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Area Contabile

VISTI l'articolo 1, commi 639-703, della Legge nr. 147/2013, con cui è stata introdotta – a partire dal 01 Gennaio 2014 – la nuova TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati fino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e l'articolo 1, comma 738, della Legge nr. 160/2019, che ha disposto – a decorrere dall'anno 2020 – l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge nr. 147/2013, i quali contengono la disciplina sulla tassa sui rifiuti e, in particolare:

il comma 652, ai sensi del quale “(...) Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio ‘chi inquina paga’, sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, nr. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal

2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 Dicembre 2017, nr. 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica nr. 158/1999, inferiori ai minimi i superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 (...);

il comma 654, ai sensi del quale "(...) In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 Gennaio 2003, nr. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (...);

il comma 654-bis, ai sensi del quale "(...) Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (...);

il comma 655, ai sensi del quale "(...) Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 Dicembre 2007, nr. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Febbraio 2008, nr. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (...);

il comma 658, ai sensi del quale "(...) Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (...);

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 26 in data 29 Settembre 2014 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 33 del 27 Dicembre 2018, con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 06 del 26 Marzo 2023 ed infine con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 30 del 27 Settembre 2023, il quale all'articolo demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

VISTO l'articolo 7 della deliberazione nr. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che "(...) ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (...)" e che, al successivo comma 3, prevede che il piano economico finanziario è soggetto "ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 (...);

VISTA quindi la Deliberazione nr. 389/2023/R/RIF rubricata "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)" che, ai sensi dell'art. 1.1., "(...) reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento (...)"

DATO ATTO che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Villanova d'Albenga, è costituito ed è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del Decreto Legge nr. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 148/2011 denominato Provincia di Savona, quale ente territorialmente competente (ETC);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7.4 della Deliberazione nr. 363/2021/R/RIF di ARERA, con Determinazione Dirigenziale nr. 1.135 del 29 Aprile 2024, l'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato Provincia di Savona, ha provveduto alla validazione della revisione biennale del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 17 del 29 Giugno 2024, con la quale si è preso atto dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario 2024/2025, validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) con la predetta Determinazione Dirigenziale e contestualmente fissato le tariffe TARI per l'anno 2024;

VISTA la Deliberazione di ARERA nr. 386/2023/R/RIF che, a far data dal 01 Gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

UR1,a - per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

UR2,a - per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

RICHIAMATA la Determinazione nr. 332 del 08 Settembre 2020, con la quale è stato affidato il servizio di predisposizione e di riscossione del ruolo ordinario della TARI riferito all'anno 2024 alla ditta STEP S.r.l., con sede in Sorso (SS), via Gramsci 28, codice fiscale/patita IVA 02104860909;

VISTO il ruolo ordinario TARI per l'anno 2024 predisposto dalla ditta affidataria;

DATO ATTO che il ruolo ordinario della TARI per l'anno 2024 si compone delle seguenti voci:

- importo TARI Comune	€ 395.229,34
- Tributo Provinciale (TEFA)	€ 19.760,01
- oneri di perequazione	€ 4.456,01
- TOTALE (al netto del Tributo Provinciale)	€ 399.685,35

VISTO il Decreto Legislativo nr. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo nr. 118/2011;

VISTA la Legge nr. 147/2013;

VISTO il Regolamento TARI;

DETERMINA

- di prendere atto dell'elaborazione del ruolo TARI per l'anno 2024 predisposta dalla ditta STEP S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 419.445,36, di cui € 19.760,01 quale Tributo Provinciale (TEFA);
- di dare atto che il Tributo Provinciale (TEFA) viene versato dai contribuenti direttamente alla Provincia di Savona;
- di accertare la somma complessiva di € 399.685,35 a valere sul capitolo 33/1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 – esercizio 2024;
- di trasmettere la presente Determinazione all'Ufficio Segreteria per il suo inserimento nella raccolta generale.

Il Responsabile del Servizio
F.to: SIFFREDI Andrea

Copia della presente determinazione deve essere trasmessa, a cura dell'Ufficio Segreteria, e dopo la numerazione generale a:

- Segretario
- Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
F.to: SIFFREDI Andrea

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Li, 22/07/2024

Il Responsabile del Servizio SIFFREDI Andrea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 22/07/2024 al 06/08/2024.

Villanova d'Albenga, 22 Luglio 2024

Il Responsabile del Servizio
F.to: SIFFREDI Andrea